

IL TRIBUNALE DI CATANZARO

SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del giudice monocratico Dott. Antonio Scalera ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al n. 852 del R.G.V.G. dell'anno 2014 avente ad oggetto domanda di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, introdotto

DA

H. M., rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso pervenuto in Cancelleria in data 3.3.2014, dall'avv. Giuseppina Falcone, elettivamente domiciliato nel suo studio in Crotone, al Largo Umberto I, n. 58.

RICORRENTE

CONTRO

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Come da ricorso pervenuto in Cancelleria in data 3.3.2014.

* * * * *

FATTO E DIRITTO

1. H.M., cittadino pakistano, nato a Gujrat (Pakistan), ha presentato ricorso avverso il provvedimento notificato il 18.1.2014, con cui la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone aveva deciso di non riconoscere la protezione internazionale,



mancando, tra l'altro, i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il ricorrente ha censurato la pronuncia della Commissione, ritenendola erronea nel merito; ha chiesto, pertanto, che, in accoglimento del ricorso, gli fosse riconosciuto lo status di rifugiato o, in via subordinata, che gli fosse concessa la protezione sussidiaria; in via ulteriormente subordinata, ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria.

In data 20.5.2014 si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, depositando fascicolo di parte contenente la comparsa di risposta e documenti ed opponendosi al ricorso avversario.

La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di documenti e l'audizione del ricorrente, effettuata con l'ausilio di un interprete.

Indi, la causa trattenuta in decisione all'udienza del 9.12.2014.

- 3. Prima di valutare, nel merito, la domanda di protezione internazionale, occorre richiamare l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 4.4.2013, n. 8282) secondo cui l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 19.11.2007, n. 251, testualmente riproduttivo della corrispondente disposizione contenuta nell'art. 4 della Direttiva 2004/83/CE (cosiddetta "Direttiva Qualifiche", modificata dalla



Direttiva 2011/95/UE) costituisce, unitamente D.Lgs. 28.1.2008, n. 25, relativo all'art. 8 al cooperazione istruttoria incombente sul dovere di giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere а base dell'esame della prova, posto dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. "Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero - osserva la Suprema Corte - qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, di strumentalità e dalla tendenziale dall'assenza plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese".

Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

4. Ciò premesso, occorre ora procedere all'esame delle dichiarazioni rese dal richiedente sia davanti



alla Commissione che nel corso dell'audizione giudiziale.

riferito di appartenere ad una ricorrente ha comunità religiosa sciita (Tehreek e Lifajat) e di avere perso il fratello per mano di alcuni membri del gruppo terroristico Lashkre Jangui, che, il 3.1.2013, avevano ucciso in occasione di un religioso, nel quale vi erano stati molti feriti; di avere denunciato l'accaduto alle autorità di polizia che, per tutta risposta, gli avevano consigliato di fede religiosa; abbandonare la sua di allontanato dal suo paese e di essersi trasferito a Gujranwala; di aver fatto ritorno nel villaggio natale per partecipare, quale unico esponente di sesso maschile della sua famiglia, ad una cerimonia funebre in memoria del fratello; di avere appreso dalla madre di essere ricercato dagli uomini di Lashkre Jhangui; di aver lasciato definitivamente il Pakistan su consiglio del capo della sua comunità religiosa.

dichiarazioni del richiedente possono considerate veritiere, in base al citato art. 3, lgs. 251, perchè 19.11.2007, n. 5 d. richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, fornendo risposte sintomatiche della sua effettiva appartenenza alla religione sciita.

Infatti, egli ha saputo indicare il nome di alcuni degli Imam e dei più importanti compagni di Maometto. Ciò appare assai significativo, visto che la corrente sciita oggi maggiormente diffusa è quella dei

DIRITTO CIVILE CONTEMPORANEO

cosiddetti Duodecimani (o Imamiti o Giafariti), i quali credono nell'Imamato dei Dodici Imām.

Inoltre, il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile ed il suo racconto, confermato in sede di audizione giudiziale, non è in contraddizione con le informazioni generali del Paese di provenienza.

Al riguardo, è da rilevare che, secondo quanto si legge nell'articolo "Pakistan: How Shia Muslims differ from Sunnis; treatment of Shias, particularly in Lahore and Multan; government response to violence against Shia Muslims (2010-December 2013)" pubblicato il 9.1.2014 dall'Immigration and Refugee Board of Canada, reperibile sul sito www.ecoi,net, si registra la presenza di grandi comunità di sciiti nella provincia del Punjab, specialmente nelle città di Multan e di Lahore, che dista circa 100 km dal pese di provenienza del ricorrente.

Secondo la medesima fonte, il gruppo Lashkar-e Jhangvi (LeJ) ha il suo quartier generale nella Provincia del Punjab ed è uno dei gruppi terroristici responsabile della violenza contro gli sciiti nelle zone di Lahore and Multan. Il gruppo, che ha tra i suoi principali obiettivi l'eliminazione degli Sciiti dal Pakistan, ha legami con l'Esercito pakistano e con i servizi segreti ed agisce impunemente in quelle aree, come la provincia del Punjab, dove é più massiccia la presenza dello Stato.

Alla luce delle informazioni sin qui raccolte, si può ritenere fondato il timore del richiedente di subire atti persecuzione (consistenti in atti di violenza fisica di tale gravità da metterne a repentaglio la

DIRITTO CIVILE CONTEMPORANEO



stessa sopravvivenza), per motivi religiosi ad opera di appartenenti ad un gruppo terroristico (Lashkar-e Jhangvi), che, dati gli appoggi di cui gode a livello governativo, può senz'altro annoverarsi tra i soggetti previsti dall'art. 5, lett. c) d. lgs. 19.11.2007, n. 251 (soggetti non statuali, se i responsabili dello Stato non non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi).

Sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato in favore del ricorrente.

3. La particolare natura della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Antonio Scalera, definitivamente pronunciando sul procedimento in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) riconosce a H. M. nato a Gujrat (Pakistan), il (...omissis...), lo status di rifugiato;
- 2) compensa integralmente le spese di lite;
- 3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Catanzaro, il 2.1.2015

Il Giudice Dott. Antonio Scalera